

Schema del nuovo testo dello statuto G.Eco s.r.l. allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'affidamento, per il periodo 2026/2035, del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti a società mista pubblico-privata con socio operativo scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, con l'individuazione di G.Eco s.r.l. quale veicolo societario dell'operazione.

Avvertenza:

- le parti da sostituire sono **evidenziate in colore azzurro**
- le parti aggiunte o inserite in sostituzione delle precedenti previsioni sono **evidenziate in colore giallo** (in grassetto le parole aggiunte rispetto al precedente testo)

Allegato "A" all'atto n. 44794/20485 rep.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico-privato denominata

"G.ECO S.R.L."

Art. 2 - Sede legale e sedi territoriali

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Treviglio, provincia di Bergamo. La Società può istituire, spostare e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, purchè nel territorio regionale di operatività della Società medesima.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta, anche anticipatamente, per decisione dei soci, ovvero per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla legge. In ogni caso la durata massima della società deve coincidere con la durata della stessa fissata in sede di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato.

Art. 4 - Oggetto

4.1 La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società

stessa.

La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, il trasporto (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione degli impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente.

4.2 La Società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in generale dalle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali. In ogni caso, non è ammesso il compimento di qualsivoglia operazione che possa in qualche modo sottrarre risorse ai fini della migliore gestione possibile dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

4.3 La Società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti i rifiuti in genere, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale, connessa o conseguente ai servizi di utilità generale, siano essi pubblici o in libero mercato, inclusi i servizi pubblici locali di rilevanza industriale e/o economica come definiti dalla normativa in vigore, ed in particolare:

- progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;
- assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori;
- gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi;
- ogni altra operazione, servizio e attività anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

4.4 In ogni caso, fermi gli eventuali divieti, vincoli e prescrizioni imposti dalla legge, s'intendono complementari all'attività svolta i seguenti servizi e/o attività:

- studio, progettazione, esecuzione, esercizio, gestione e manutenzione di impianti;
- studio, progettazione, realizzazione e promozione di opere,

iniziative, consulenze, finalizzate al risparmio energetico.

4.5 In via non prevalente, ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine al proprio.

4.6 La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei di imprese e/o altre forme di cooperazione, anche in forma consortile, eventualmente esercitandone il coordinamento tecnico-finanziario, al fine di assumere la gestione di servizi e/o attività, o loro segmenti, rientranti nel proprio oggetto sociale, anche mediante la partecipazione a procedure di gara e/o competitive, indette dai competenti enti aggiudicatori.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate, delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

4.7 La Società potrà compiere tutte le operazioni strettamente necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, potrà, a titolo esemplificativo e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale;

- assumere, in maniera non prevalente rispetto all'oggetto sociale, partecipazioni o interessenze in altre Società, consorzi o Imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio, con espressa preclusione di ogni attività di intermediazione finanziaria e delle altre attività riservate, di cui agli articoli 1 L. n. 1/1991 e 106 D. Lgs. n. 385/93;

- prestare, altresì, garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La società deve essere a capitale prevalentemente pubblico locale, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e nazionale regolante la materia: il capitale sociale deve essere pertanto detenuto in misura maggioritaria da Comuni o altri Enti pubblici locali, sia direttamente che indirettamente. Sono privi di effetto per la società gli atti di trasferimento delle quote, gli atti di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, e qualsiasi altro atto in forza

del quale si possa determinare il venire meno della maggioranza pubblica del capitale sociale della società.

5.2 Di seguito, gli Enti locali soci e le società socie controllate da Enti locali sono altrimenti denominati soci pubblici. Il socio selezionato con la procedura di gara promossa **congiuntamente dai soci pubblici S.A.B.B. - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A., Se.T.Co. - Servizi Tecnologici Comuni s.r.l. ed Unica Servizi s.r.l.**, indetta con bando pubblicato il, è denominato Socio industriale. **Nel caso di assegnazione pro quota, ai singoli Comuni soci di SABB S.p.A. ovvero di Se.T.Co. s.r.l. ovvero di Unica Servizi S.p.A., della partecipazione in G.Eco s.r.l. posseduta da taluna delle anzidette tre società pubbliche, per effetto di scioglimento od operazione societaria equipollente, la partecipazione così assegnata dovrà formare oggetto di comunione, con vincolo di indivisibilità di 10 anni, prorogabile; i diritti, anche particolari, inerenti alla posizione di socio pubblico dovranno pertanto essere esercitati mediante un rappresentante unitario nominato ai sensi degli artt. 2468, comma 5, 1105 e 1106 del codice civile.**

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter Cod.Civ., e fermo restando quanto evidenziato al successivo punto 5.5, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Cod.Civ..

5.4 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.5 In ogni caso, la maggioranza assoluta del capitale sociale deve appartenere ad Enti locali, anche eventualmente in modo indiretto, mediante partecipazioni di società di capitali dagli stessi controllate. Siffatto vincolo non potrà essere derogato, nemmeno a seguito dell'aumento o riduzione del capitale sociale, ovvero del trasferimento delle quote o del trasferimento e/o costituzione di diritti reali, personali, di garanzia alle stesse correlati.

5.6 Il socio non può costituire in pegno od altra forma di garanzia le proprie quote; non può costituire diritti di usufrutto sulle proprie quote.

Le quote di partecipazione non possono formare oggetto di sequestro convenzionale.

Gli atti compiuti in violazione alla presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società ed agli altri soci.

5.7 La partecipazione al capitale sociale della società da parte dell'aggiudicatario della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione del socio industriale **(ovvero dell'operatore economico allo stesso legittimamente subentrato in conformità al presente statuto ed ai vincoli di legge pro tempore vigenti)** deve avere una durata coincidente con quella degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio affidati al medesimo socio, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale regolante la materia: conseguentemente la partecipazione alla società del Socio industriale cesserà alla scadenza **ovvero, nei casi previsti dai contratti di servizio, all'anticipata cessazione degli affidamenti di servizi costituenti l'oggetto dell'anzidetta procedura competitiva,** e la sua partecipazione sarà liquidata in conformità ai criteri previsti dai documenti di gara **ed al presente statuto.**

Art. 6 - Finanziamenti dei soci, emissione di titoli di debito

6.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.2 Previa deliberazione dall'Assemblea dei soci, la Società può emettere titoli di debito, per un importo complessivo che non potrà eccedere la somma dell'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili.

Art. 7 - Domiciliazione dei soci

7.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, in difetto, dalle annotazioni presso il registro delle imprese.

7.2 E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro soci e nel registro delle imprese, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail".

7.3 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

A condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti tra vivi delle partecipazioni e la

costituzione di diritti - anche di garanzia - su di esse, avranno effetto nei confronti della società e legittimeranno l'esercizio dei diritti sociali, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni e diritto di prelazione

8.1 Le partecipazioni, nonché i diritti di sottoscrizione e di ogni altro genere alle medesime correlati, sono trasferibili alle condizioni di seguito stabilite.

8.2 Per trasferimento s'intende qualsiasi atto di disposizione delle quote o dei diritti alle stesse correlate, a titolo oneroso o gratuito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, la donazione, la cessione, il conferimento, lo scorporo, l'usufrutto, l'affitto d'azienda. Rientrano nel campo di applicazione del presente articolo la fusione, scissione, liquidazione e, comunque, il compimento di ogni altro negozio che implichi il mutamento dei soggetti controllanti le società socie o, in ogni caso, il trasferimento a terzi delle partecipazioni e/o dei diritti di sottoscrizione e di ogni altro genere alle medesime correlati.

8.3 Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) appartenenti ad Enti locali, anche per il tramite di società controllate dagli stessi, sono trasferibili unicamente ad altri Enti locali o a società controllate da Enti locali, purché il trasferimento a quest'ultime non sia finalizzato all'attribuzione del ruolo di socio industriale.

8.4 Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) appartenenti al socio industriale o ad altri soci non sono trasferibili se non in seguito a specifica nuova procedura ad evidenza pubblica.

Sono fatti salvi i principi del diritto eurounitario e del diritto nazionale in materia di ristrutturazioni societarie, di cui all'art. 43, comma 1, lett. d), paragrafo ii), della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, ed all'art. 72, comma 1, lettera d), paragrafo ii), della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, nonché dall'art. 120, comma 1, lett. d), numero 2), e dall'art. 189, comma 1, lett. d), numero 2), del D.Lgs. 36/2023 (codice dei

contratti pubblici). Nelle ipotesi del secondo periodo, il trasferimento diviene efficace ed opponibile verso la società dopo che i soci pubblici abbiano congiuntamente esercitato il diritto particolare consistente nell'espressione del gradimento, da comunicare al Consiglio di Amministrazione, inderogabilmente subordinato al previo accertamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario (compresa la disponibilità delle capacità impiantistiche preordinate alle prestazioni di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti poste a carico del socio industriale) richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara di selezione dell'originario socio industriale, all'acquisizione dell'espresso impegno a subentrare nelle obbligazioni assunte dall'originario socio industriale anche per effetto dell'offerta formulata in gara, alla verifica dell'assenza di ulteriori modificazioni sostanziali dei rapporti contrattuali con il socio industriale, nonché della finalità non elusiva degli obblighi di evidenza pubblica dell'operazione di ristrutturazione societaria.

8.5 Allorquando i soci di cui al precedente comma 3 intendano trasferire, in tutto o in parte, le quote, od i diritti alle stesse correlati, devono anzitutto offrirle in prelazione, alle medesime condizioni, ai soci pubblici, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente spedita a ciascuno di essi al domicilio risultante dal libro soci o, in difetto, dal registro delle imprese.

8.6 La predetta comunicazione deve tassativamente contenere le seguenti informazioni:

- il prezzo offerto dal terzo a fronte del trasferimento, ovvero la valutazione delle quote e/o dei diritti alle stesse correlate ai fini del trasferimento, ovvero, ancora, nel caso di trasferimento a titolo gratuito, l'ipotetico prezzo di cessione che il socio trasferente sarebbe disposto ad accettare dagli altri soci;
- le condizioni del negozio di trasferimento;
- l'identità completa del terzo trasferitario;
- l'eventuale disponibilità del socio trasferente ad accettare anche le offerte d'acquisto relative ad una parte delle quote o diritti ad esse correlati oggetto del trasferimento.

8.7 Copia di detta comunicazione dovrà essere fornita con gli stessi obblighi di notifica all'Organo Amministrativo della Società.

8.8 Il socio pubblico che intenda esercitare la facoltà di

acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio cedente ed agli altri soci, oltre che all'Organo Amministrativo della Società, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita loro entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'offerta.

8.9 Se i soci che esercitano il diritto di prelazione sono più di uno, le quote (e/o i diritti ad esse correlati) oggetto del trasferimento saranno ripartite tra i predetti soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale della Società.

8.10 E' facoltà dei soci pubblici esercitare la prelazione mediante l'individuazione di un alternativo terzo trasferitario, a condizione che il trasferimento delle quote (e/o dei diritti alle stesse correlati) venga in ogni caso perfezionato entro il termine di novanta giorni, come stabilito dal successivo comma 17.

8.11 Qualora il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione ritenga eccessivo il valore posto a base del trasferimento, deve darne espressamente atto nella propria comunicazione di cui al comma 8.

8.12 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 11, nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio della prelazione, il trasferimento avviene al prezzo determinato da un terzo arbitratore, nominato congiuntamente entro i successivi dieci giorni dal socio cedente e dai soci che abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione, ovvero, inutilmente decorso il predetto termine, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo, su richiesta del socio più diligente.

Resta inteso che qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia superiore a quello preteso dal socio cedente, il trasferimento deve avvenire al prezzo dichiarato dal socio cedente.

8.13 Nell'effettuare la sua determinazione, che dovrà essere trasmessa alla Società, al socio cedente ed ai soci potenziali trasferitari entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, l'arbitratore tiene conto della situazione patrimoniale,

economica e finanziaria della Società, delle prospettive reddituali, dei valori espressi dal mercato per trasferimenti di partecipazioni assimilabili per controvalore e tipo di attività svolta dalla società partecipata, nonché di ogni altra circostanza e condizione che, in buona fede, vengano ritenute normalmente rilevanti nella determinazione del valore

delle partecipazioni.

8.14 Il costo della perizia del terzo arbitratore viene posto a carico:

- del socio avente il diritto di prelazione che abbia dichiarato di non accettare il prezzo (in proporzione alle rispettive partecipazioni, se più d'uno), qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 5% al prezzo comunicato dal socio cedente;

- del socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% al prezzo da questi comunicato.

8.15 Decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora nessun socio si avvalga di tale facoltà nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, per fatto non imputabile al socio cedente, le quote (e/o i diritti ad esse correlati) oggetto del trasferimento saranno liberamente trasferibili, purché alle medesime condizioni comunicate ai soci ed all'Organo Amministrativo.

8.16 L'atto di trasferimento deve essere posto in essere entro il trentesimo giorno dalla data in cui le quote od i diritti alle stesse correlate siano divenuti liberamente trasferibili, pena la revoca della libera trasferibilità e l'obbligo di procedere nuovamente alla loro offerta ai soci, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

8.17 Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, l'acquisto delle quote e dei diritti ad esse correlati dovrà essere perfezionato - a pena di decadenza - entro il novantesimo giorno dalla ricezione da parte del socio cedente e dell'Organo Amministrativo dell'offerta di acquisto del socio, ovvero, nel caso di cui al comma 11, a decorrere dalla conclusione dell'accordo tra le parti o dalla trasmissione alle parti della perizia di determinazione del prezzo effettuata dal terzo arbitratore.

8.18 Fermo quanto disposto dal precedente comma 3, il presente articolo non trova applicazione nel caso di trasferimenti infragruppo delle quote (e/o diritti alle stesse correlate).

8.19 Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società ed agli altri soci.

Art. 9 - Esclusione del Socio Industriale

9.1 Allorquando, avuto riguardo a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la presenza del Socio Industriale all'interno della compagine sociale implichi il divieto per la Società di risultare assegnataria di contratti d'appalto o di concessioni di servizio pubblico, si applicano

le seguenti disposizioni.

9.2 D'ufficio, ovvero su richiesta di un amministratore o di un socio o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, invita il Socio Industriale a porre in essere tutti gli atti indispensabili per ripristinare la piena operatività della Società, entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione con raccomandata a/r inviata da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

9.3 Qualora, entro il predetto termine perentorio, il Socio industriale non si conformi all'invito del Consiglio di Amministrazione o, comunque, non venga ripristinata la piena operatività della Società, il Consiglio di Amministrazione delibera - a maggioranza semplice, di cui al successivo art. 12.5 - l'esclusione per giusta causa del Socio industriale.

9.4 Ai fini della liquidazione della quota si applicano i commi 10 e 12 del successivo art. 10, nonchè, ove non diversamente stabilito, gli artt. 2473 e 2473 bis del Codice Civile, escluso in ogni caso il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

9.1 Il Socio industriale può essere escluso dalla società qualora ricorrano una o più delle seguenti ipotesi:

a) gravi inadempimenti nell'esecuzione dei compiti operativi posti a carico del Socio industriale in base alla documentazione a base di gara e dell'offerta dallo stesso formulata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi gli inadempimenti a causa dei quali: uno o più Comuni abbiano comunicato la risoluzione di diritto dei contratti di servizio; la società abbia subito l'interruzione delle prestazioni di trattamento, recupero o smaltimento per oltre 3 giorni; la società sia risultata destinataria di penali, multe, sanzioni o abbia dovuto sostenere esborsi a titolo di risarcimento danni od indennizzi, a seguito di provvedimenti assunti dai Comuni affidanti, dall'autorità di regolazione del settore e/o da altre autorità amministrative o giurisdizionali per un ammontare economico, anche cumulativamente, superiore all'1% del complessivo fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato; la mancata presentazione od il mancato rinnovo o reintegro della garanzia definitiva richiesta al Socio industriale in relazione alle prestazioni poste a suo carico);

b) accertata mancanza o sopravvenuta perdita dei requisiti generali e speciali di carattere tecnico ed economico finanziario (compresa la disponibilità delle capacità impiantistiche preordinate alle prestazioni di trattamento,

recupero e smaltimento dei rifiuti poste a carico del socio industriale) richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara di selezione dell'originario socio industriale;

c) sopravvenuto annullamento, in forza di sentenza passata in giudicato, del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara per la selezione del socio industriale.

9.2 D'ufficio od anche su richiesta di uno o più soci pubblici, il Consiglio di Amministrazione è riunito senza indugio per accertare l'avveramento delle ipotesi del precedente comma.

Con la doverosa astensione dei componenti espressi dal Socio industriale, qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la sussistenza di taluna delle anzidette ipotesi, è tenuto a darne atto con deliberazione debitamente motivata, che a cura del Presidente è trasmessa entro i successivi 5 (cinque) giorni al Socio industriale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r o strumento equipollente, quale formale lettera di contestazione, con l'espresso avviso che il Socio industriale è ammesso a formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, da recapitarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, con le medesime modalità di invio della lettera di contestazione.

9.3 Decorso il suddetto termine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea chiamata a decidere sull'esclusione, ed a tal fine all'avviso di convocazione sono allegate copia della deliberazione costituente lettera di contestazione e, ove pervenuta, della nota di controdeduzioni del Socio industriale.

Previa audizione dei rappresentanti del Socio industriale, ove richiesta, con la doverosa astensione del Socio industriale medesimo, l'Assemblea delibera in ordine all'esclusione, con voto assunto a maggioranza assoluta del capitale sociale.

A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, copia del verbale di deliberazione assembleare è trasmessa al Socio industriale entro i successivi 5 (cinque) giorni, mediante posta elettronica certificata o raccomandata a/r o strumento equipollente.

9.4 Il Socio industriale ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione. Si applica il successivo comma 8, salvo in ogni caso il danno arrecato alla società.

9.5 Fermo quanto stabilito nei precedenti commi, allorquando, avuto riguardo a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la presenza del Socio Industriale all'interno della compagine sociale implichi il divieto per la Società di risultare assegnataria di contratti d'appalto o di concessioni di servizio pubblico, si applicano le seguenti disposizioni.

9.6 D'ufficio, ovvero su richiesta di un amministratore o di un socio o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza delle circostanze di cui al comma 5, invita il Socio industriale a porre in essere tutti gli atti indispensabili per ripristinare la piena operatività della Società, entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione **con posta elettronica certificata** o raccomandata a/r **o strumento equipollente** inviata da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, **a cura del Presidente.**

9.7 Qualora, entro il predetto termine perentorio, il Socio industriale non si conformi all'invito del Consiglio di Amministrazione o, comunque, non venga ripristinata la piena operatività della Società, il Consiglio di Amministrazione delibera - a maggioranza semplice, di cui al successivo art. 12.5 - l'esclusione per giusta causa del Socio industriale.

9.8 Ai fini della liquidazione della quota si applicano i commi 10 e 12 del successivo art. 10, nonché, ove non diversamente stabilito. Gli artt. 2473 e 2473 bis del Codice Civile, escluso in ogni caso il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 10 - Recesso del socio

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, Cod.Civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

10.2 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

10.3 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne

comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.4 La raccomandata deve essere inviata entro (60) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

10.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

10.6 L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro (60) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

10.7 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

10.8 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, o, in difetto, nel registro delle imprese.

10.9 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

10.10 Il rimborso della quota ha luogo entro centottanta giorni dal giorno in cui si intende esercitato il recesso.

10.11 Il rimborso delle quote appartenenti ad Enti locali o società controllate dagli stessi (diverse dal socio industriale) avviene mediante l'acquisto da parte degli altri soci pubblici, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ovvero mediante la cessione delle quote ad uno o più Enti locali o società controllate da Enti locali non facenti parti della compagine sociale. In difetto, si provvede mediante l'utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

10.12 Il rimborso delle quote appartenenti al socio industriale avviene mediante l'acquisto da parte dei soci pubblici, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ovvero mediante la cessione delle quote ad un terzo, individuato dai soci pubblici.

In difetto, si provvede mediante l'utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Art. 11 - Nomina, durata e sostituzione degli amministratori

11.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al quale compete in via esclusiva la gestione della Società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, ivi compreso il Presidente.

11.3 I Consiglieri di nomina pubblica dovranno sempre essere numericamente conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, come introdotte per la prima volta con Legge 296/2006 e conseguente DPCM attuativo 5/2007.

11.3 Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, i loro requisiti soggettivi e l'attribuzione di deleghe e cariche ai medesimi sono soggetti alle vigenti ed applicabili disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica.

11.4 A ciascuno dei tre soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2**, spetta il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione, e tra questi l'Amministratore delegato.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei consiglieri come sopra nominati.

11.5 I soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2**, e il socio industriale, titolari dei particolari diritti amministrativi di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo amministrativo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

In ordine alla sorte dei particolari diritti come sopra riconosciuti ai soci pubblici e al socio industriale per il caso di cessione della relativa partecipazione si determina che:

- a) in caso di trasferimento totale della relativa partecipazione in società, il diritto particolare continua a sussistere in capo al cessionario, con gli stessi contenuti;
- b) in caso di trasferimento parziale, il diritto particolare rimane invariato, interamente in capo al titolare.

Ai fini dell'applicazione al presente articolo del quarto comma dell'art. 2468 Cod.Civ., non costituisce modifica dei diritti particolari oggetto del presente articolo la cessione parziale, a qualunque titolo, della partecipazione da parte di ciascuno dei soci pubblici e del socio industriale.

Qualunque modifica del presente articolo, nella parte relativa al contenuto e alla disciplina dei diritti particolari, dovrà essere adottata dall'assemblea, in sede di modifica dello statuto, con il consenso di tutti i soci titolari del particolare diritto.

11.6 Gli amministratori durano in carica tre anni e la scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica, salvo revoca disposta per giusta causa dall'Assemblea.

11.7 Il Consiglio può eleggere altresì un Vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

11.8 Il Consiglio può altresì nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri, la carica può essere assegnata per una seduta, per un periodo, sino a revoca.

11.9 Nei casi di Legge o secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione il segretario verrà sostituito da un Notaio che svolgerà il compito per la seduta.

11.10 Qualora vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione mediante la cooptazione di una persona designata dal medesimo socio competente alla nomina dell'amministratore cessato. Gli amministratori cooptati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

11.11 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade e spetta a ciascuno dei soci pubblici ed al socio industriale il rinnovo integrale dell'organo amministrativo. Nelle more della nomina dei nuovi amministratori, il Consiglio di Amministrazione decaduto può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

12.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, deliberata a maggioranza semplice, ai sensi del successivo comma 5.

12.2 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., fatta salva l'autorizzazione relativa, ove deliberata dall'Assemblea.

12.3 Gli amministratori che risultino in conflitto d'interessi in relazione all'oggetto di una proposta di delibera sono tenuti a darne tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione, nonché ad astenersi dalla trattazione e votazione della medesima proposta di delibera.

12.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

12.5 Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi, a tal fine, i Consiglieri astenuti.

12.6 Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione e revoca delle stesse; deleghe e attribuzioni di eventuali ulteriori poteri al presidente e, per attribuzioni ulteriori rispetto a quanto già previsto dall'art. 15 del presente statuto, all'Amministratore Delegato e revoca degli stessi;

- approvazione del budget annuale, dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale;

- decisioni sull'eventuale emanazione di direttive e regolamenti;

la fissazione di modalità e limiti relativi all'esercizio delle deleghe e l'eventuale avocazione al Consiglio ai sensi dell'art.2381 3° comma del Codice Civile di operazioni rientranti nella delega ad organi delegati; resta inteso che per la validità delle deliberazioni a questo riguardo - dovranno essere scrupolosamente valutate le circostanze di cui all'art. 2391 c.c. e le relative deliberazioni dovranno essere analiticamente motivate;

- proposte all'Assemblea relative a modifica dell'oggetto sociale;

- proposte all'Assemblea relative a trasferimento della sede sociale;

- proposte all'Assemblea relative a modifiche dell'ammontare del capitale sociale non in adempimento a obblighi di legge;

- proposte all'Assemblea relative a proroga, scioglimento e liquidazione della società;

- proposte all'Assemblea relative a fusione, scissione, e trasformazione societaria;

- proposte all'Assemblea relative alle modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione;

- acquisto di partecipazioni in Società e consorzi;

- cessione di aziende, rami d'azienda o partecipazioni in

società;

- acquisto di aziende o rami d'azienda;
- proposte in tema di politica dei dividendi diverse dalla distribuzione di tutti gli utili che, in base alle norme di legge, possono essere distribuiti;
- conferimento di azienda e/o rami d'azienda;
- costituzione di Società, consorzi o comunque accordi a carattere associativo;
- assunzione di finanziamenti, concessione di garanzie a favore di terzi, assunzione di finanziamenti che richiedano garanzie da parte dei soci;
- la stipula di contratti di servizio con i soci (salvo conseguano all'aggiudicazione successiva all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica) e, in generale, operazioni con parti correlate;
- stipulazione di contratti di durata superiore a cinque anni;
- stipulazione di contratti e assunzioni di obbligazioni non previsti dai piani poliennali e dal budget annuale;
- approvazione di linee guida in materia di appalti ed approvvigionamenti;
- approvazione di proposte/offerte di gara, o rescissioni, o risoluzioni, o integrazioni/modificazioni degli atti e provvedimenti convenzionali e concessori in forza dei quali la società svolge la propria attività, fuori dei casi in cui si tratti di meri adeguamenti a norme imperative di legge o rimozione di errori materiali;
- definizione della macro struttura della società, assunzioni e/o nomine dei livelli dirigenziali e definizione della relativa politica retributiva;
- approvazione di regolamenti per: assunzione personale, affidamento incarichi professionali e/o consulenze, stipula appalti e stipula contratti di servizio;
- acquisto, permuta e/o gestione di beni immobili.

Art. 13 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

13.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento da parte dei destinatari, inviati almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, con

telegramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento da parte dei destinatari inviati almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

13.3 L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è, in ogni caso, validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri ed il Collegio sindacale.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente o dal consigliere delegato più anziano, se nominati, ovvero infine dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

13.6 Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del segretario.

13.7 Il voto degli amministratori non può essere dato per rappresentanza.

13.8 E' ammessa la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante videoconferenza, previa verifica dell'effettiva identità del consigliere non fisicamente presente, comunque nel rispetto dei principi dettagliatamente previsti dall'art.24 del presente statuto.

13.9 Salva diversa volontà del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, qualora nominato.

Art. 14 - Presidente

14.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima riunione dello stesso consiglio di amministrazione, sono demandate le seguenti funzioni:

- convocare, presiedere e fissare l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Amministratore delegato per le decisioni afferenti alla sua delega;

- sovrintendere al contenzioso, anche in sede arbitrale, azionato o subito dalla Società, concertando con l'Amministratore delegato le strategie difensive, la nomina di avvocati, procuratori e consulenti, le eventuali rinunce, transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;

- rappresentare la Società, salvi i poteri di rappresentanza attribuiti all'Amministratore delegato, agli altri amministratori, al Direttore generale, a procuratori od institori, secondo le disposizioni del successivo art. 16;

- di concerto con l'Amministratore delegato, curare i rapporti istituzionali con le Amministrazioni e le Autorità insediate nel territorio in cui opera la Società;

- sovrintendere alle iniziative di comunicazione istituzionale della Società.

14.2 Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione, ogni trimestre, sull'esercizio delle prerogative riservategli dal presente articolo e, comunque, ogni qual volta gliene faccia richiesta un amministratore.

Art. 15 - Amministratore delegato

15.1 In considerazione della previsione di cui al precedente art.11.4 del presente statuto, la delega amministrativa è funzione necessaria nell'ambito dell'organo di gestione.

Salve le materie riservate dalla Legge o dal presente statuto alle decisioni dei soci od alla deliberazione collegiale in seno al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, all'Amministratore delegato, nominato dal socio industriale sono attribuite tutte le funzioni gestorie di ordinaria amministrazione nell'ambito del budget annuale, dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale approvati dal Consiglio di Amministrazione e così in via puramente esemplificativa e non esaustiva:

1 - rappresentare in Italia e all'Estero la società nei rapporti con l'amministrazione dello stato centrale e periferica, con enti pubblici e privati e con persone fisiche e giuridiche, anche innanzi all'autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria, compiendo in nome e per conto della società tutti gli atti di esercizio dei poteri per la gestione della società che non siano riservati per legge o per disposizione statutaria alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2 - elaborare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte relative al budget annuale, ai piani poliennali ed ai documenti di indirizzo strategico-gestionale, previa consultazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per le tematiche afferenti alle prerogative ad egli riservate dall'art. 14;

3 - stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro che non concernano dirigenti;

4 - rappresentare la società in qualsiasi trattativa sindacale, sia in sede nazionale che locale, nei confronti di ministeri, comitati ed organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera;

5 - stipulare, con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere contratti, atti concessori, accordi,

convenzioni, protocolli, intese (senza i vincoli d'importo stabiliti nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora attengano al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela ambientale);

6 - effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere nei limiti degli affidamenti;

7 - effettuare operazioni su conti correnti della società esistenti presso terzi ed in particolare presso istituti di credito ed uffici postali, entro i limiti dei fidi concessi;

8 - emettere, girare, incassare assegni bancari; far emettere, girare e incassare assegni circolari e vaglia;

9 - esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria;

10 - trattare con gli enti competenti in materia tariffaria, firmare e presentare domande, documentazioni, opposizioni;

11 - richiedere alle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e agli enti locali concessioni, autorizzazioni; stipulare e risolvere convenzioni e/o precari conseguenti a tali atti;

12 - sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 12, predisporre e presentare le offerte nelle procedure competitive, anche informali, indette dai competenti enti pubblici o da privati, per la scelta dei concessionari e/o appaltatori (o fornitori), in relazione all'erogazione dei servizi contemplati nell'oggetto sociale, sottoscrivendo tutti i relativi atti, compresi gli atti necessari alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa o di accordi volti all'instaurazione di rapporti di avvalimento, subappalto, subaffidamento;

13 - sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 12, negoziare ed addivenire alla proroga, rinnovo, novazione, cessione, scioglimento, delle concessioni o contratti inerenti l'erogazione dei servizi contemplati nell'oggetto sociale, compresa la stipula di atti aggiuntivi e la conduzione delle trattative per la definizione delle indennità e rimborso, nel caso di cessazione dei rapporti concessori o contrattuali o di riscatto anticipato, annullamento o revoca degli stessi rapporti concessori o contrattuali ovvero dei provvedimenti amministrativi presupposti;

14 - compiere avanti le amministrazioni pubbliche centrali, periferiche e locali, gli enti pubblici economici e non economici ed i soggetti di diritto pubblico e privato comunque competenti, tutti gli atti prescritti da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti in materia di attività di cui

all'oggetto sociale, nonché la formulazione di osservazioni, istanze e diffide;

15 - fatte salve le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente art. 14, rappresentare la società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria speciale ed amministrativa, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado in tutti i giudizi sia attivi che passivi;

16 - sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti, rappresentare la società nei rapporti con gli uffici e gli organi dell'Amministrazione Finanziaria centrale e periferica;

17 - costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive concernenti l'attività sociale;

18 - rappresentare la società in qualità di datore di lavoro, in tutti i rapporti che la società abbia con le competenti amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con gli enti pubblici e con le aziende autonome, firmando documenti, nomine e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

19 - svolgere in qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/08 e successive integrazioni, tutte le attività necessarie a dare attuazione ai compiti ed agli obblighi ad esso spettanti e, in particolare, a quelli indelegabili, riguardanti la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente avvalendosi della collaborazione del servizio di prevenzione protezione e/o di ogni altro esperto ritenuto opportuno e stipulando i necessari contratti;

20 - stipulare con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere contratti per l'acquisizione di materiali, servizi, lavori, emettere ordini nell'ambito di contratti aperti e preventivamente stipulati dalla società mediante i poteri delegati e quant'altro necessario per porre in atto tutte le misure ritenute necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

21 - delegare eventualmente a terzi l'adempimento degli obblighi su di lui incombenti, in qualità di "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con la sola esclusione di quelli indelegabili, indicati dal Decreto Legislativo stesso e

successive integrazioni e modifiche;

22 - nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli.

15.2 L'Amministratore delegato è tenuto a rimettere al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle decisioni di sua competenza rispetto alle quali egli si trovi in conflitto d'interesse.

Egli è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione, ogni trimestre, sul rispetto del budget annuale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue controllate e rientranti nella delega gestionale a lui attribuita.

Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

15.3 Nel rispetto delle deleghe conferite all'Amministratore delegato, sentito quest'ultimo, il Consiglio può nominare un Direttore generale, specificandone i poteri.

15.4 Il Direttore generale, che risponde al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, in base alle rispettive competenze, resta in carica per un periodo massimo di tre anni dalla data di nomina e può essere rinominato.

Art. 16 - Rappresentanza della Società

16.1 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferitagli, all'Amministratore delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

16.2 In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato, o, in sua assenza, al consigliere più anziano per età tra quelli nominati dai soci pubblici.

16.3 La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore generale ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17 - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

17.3 Il compenso dell'Amministratore delegato è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

17.4 Gli amministratori potranno ricevere un compenso massimo conforme alle vigenti ed applicabili disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 18 - Controllo legale dei conti

18.1 Il controllo dei conti è demandato ad un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

18.2 Spetta ai soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2,** congiuntamente tra loro, il diritto di nominare due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un sindaco supplente. Il diritto particolare in oggetto - di spettanza congiunta in capo ai soci pubblici - dovrà esercitarsi a mezzo di un rappresentante comune, dietro decisione adottata a maggioranza, calcolate per teste, dai soci pubblici.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei sindaci come sopra nominati.

18.3 I soci pubblici **come individuati dall'art. 5.2,** e il socio industriale, titolari dei particolari diritti di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo di controllo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del collegio sindacale.

In ordine alla sorte dei particolari diritti come sopra riconosciuti ai soci pubblici e al socio industriale per il caso di cessione della relativa partecipazione si determina che:

a) in caso di trasferimento totale della relativa partecipazione in società, il diritto particolare continua a sussistere in capo al cessionario, con gli stessi contenuti;

b) in caso di trasferimento parziale, il diritto particolare rimane invariato, interamente in capo al titolare.

Ai fini dell'applicazione al presente articolo del quarto comma dell'art. 2468 Cod.Civ., non costituisce modifica dei diritti particolari oggetto del presente articolo la cessione parziale, a qualunque titolo, della partecipazione da parte dei soci pubblici e socio industriale.

Qualunque modifica del presente articolo, nella parte relativa al contenuto e alla disciplina dei diritti particolari, dovrà essere adottata dall'assemblea, in sede di modifica dello statuto, con il consenso di tutti i soci titolari del particolare diritto.

18.4 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo funzionamento e il controllo contabile.

18.5 Il controllo contabile può essere affidato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, a un Revisore, determinandone competenze e poteri. **In tal caso, spetta ai soci pubblici come individuati dall'art. 5.2, il diritto di nominare il Revisore. Il diritto particolare in oggetto - di spettanza congiunta in capo ai soci pubblici - dovrà esercitarsi a mezzo di un rappresentante comune, dietro decisione adottata a maggioranza, calcolate per teste, dai soci pubblici.**

18.6 Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica.

18.7 Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, entro i minimi e i massimi previsti dalle specifiche tariffe professionali; l'Assemblea può altresì stabilire un'indennità annuale per i Sindaci supplenti.

Art. 19 - Controllo dei soci

19.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 20 - Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, fatto salvo quanto previsto nel presente statuto all'art.11;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore, fatto salvo quanto previsto nel presente statuto all'art.18;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 - Diritto di voto

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci o, in difetto, risultanti dal registro delle imprese.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

21.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

22.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

22.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

22.4 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 23 - Assemblea dei soci

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie

indicate nel precedente articolo 20 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

23.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel Comune ove abbia sede uno dei soci pubblici ovvero nel Comune capoluogo della Provincia o della Regione di cui facciano parte la maggior parte dei soci pubblici.

23.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

23.4 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o, in difetto, dalle annotazioni presso il registro delle imprese.

23.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare oltre che il giorno e l'ora previsti per la seconda convocazione.

Art. 24 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci

24.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età.

24.2 In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

24.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.4 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 25.

Art. 25 - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

25.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 26 - Deleghe dei soci

26.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. **Non trova applicazione il limite al numero massimo di soci rappresentabili di cui all'art. 2372, comma 6, del codice civile.**

26.2 Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

26.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

26.4 La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né a sindaci (o al revisore), né ai dipendenti della Società, né a società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

26.5 La rappresentanza dei soci pubblici non potrà essere in ogni caso delegata agli altri soci della Società, né ai loro amministratori, sindaci, revisori e dipendenti, così come a loro enti e/o società controllate, collegate controllanti, o controllate o collegate dal medesimo ente/società controllante, né agli amministratori, sindaci, revisori e

dipendenti di quest'ultime.

Art. 27 - Verbale dell'Assemblea dei soci

27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

27.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti articoli 24 e 25.

27.4 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 28 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei soci

28.1 Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

28.2 E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 2/3 (due terzi) del capitale sociale per l'adozione

delle decisioni inerenti operazioni societarie di natura straordinaria (es. fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazione) o modifiche dello statuto sociale, quali quelle relative:

- all'oggetto sociale;
- alla disciplina della "governance" societaria (es. regole Assemblea, Consiglio di Amministrazione, cariche sociali);
- alle modifiche del capitale sociale;
- alle modifiche del contenuto del diritto di prelazione, del potere di esclusione del socio industriale e del diritto di recesso.

28.3 E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 2/3 (due terzi) del capitale sociale per l'adozione

delle decisioni rimesse ai soci a norma dell'art. 2476 comma sette cod. civ., allorquando si tratti di materie per le quali il presente statuto prescriva l'approvazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

28.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Art. 29 - Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

29.3 L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.4 Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere destinati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dal Capo VIII, Titolo V, Libro V, del Codice Civile.

30.2 La liquidazione dovrà essere condotta in modo da non interrompere l'erogazione dei pubblici servizi gestiti dalla Società.

Art. 31 - Foro esclusivo

31.1 Sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società è competente il Tribunale di Bergamo, salvo inderogabili disposizioni di Legge.

Art. 32 - Disposizione finale

32.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dalle disposizioni del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società di capitali, nonchè, ove applicabile, alla normativa concernente le società a partecipazione pubblica locale.

F.to D'Acchioli Giuseppe

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)